



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

SEZIONE LAVORO

nella persona della dott.ssa Ida Ponticelli, alla pubblica udienza dell'8.4.2019 pronuncia la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 3564/18 R.G. cui è riunito 9289/2016 (atp)

TRA

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso come in atti dall'avv. Luca Cuzzupoli

RICORRENTE

E

TROTTA VINCENZO E VICARIO CONCETTA NQ DI GENITORI DEL MINORE TROTTA FRANCESCO

RESISTENTI CONTUMACI

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 21.7.2016, gli odierni resistenti, in contraddittorio con l'INPS, proponevano, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento in capo al figlio minore Trotta Francesco dello status di portatore di handicap grave ex art. 3 comma 3 legge 104/92.

Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione, ritenendo la sussistenza delle condizioni previste dalla legge 289/90, e dunque per l'erogazione dell'indennità di frequenza, e dall'art. 3 comma 1 della legge 104/92.

L'I.N.P.S., che aveva in precedenza dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato il 12.3.2018 proponeva rituale opposizione, chiedendo il rigetto dell'originaria istanza, avendo, per un verso, il ctu negato il beneficio richiesto, ovvero il



riconoscimento dell'handicap ex art. 3 comma 3 legge 104/92, per altro verso ed impropriamente, ritenuto sussistenti i presupposti per la fruizione dell'indennità di frequenza che non era oggetto del giudizio.

Ritualmente evocati in giudizio, i resistenti non si erano costituiti e venivano pertanto dichiarati contumaci.

All'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione contestuale.

Il ricorso è fondato e va accolto.

Secondo i più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità, l'ammissibilità dell'a.t.p.o. richiede che il giudice adito accerti sommariamente, nella verifica dei presupposti processuali, oltre alla propria competenza, anche la ricorrenza di una delle ipotesi per le quali è previsto il ricorso alla procedura prevista dall'art. 445 bis c.p.c., nonché la presentazione della domanda amministrativa, l'eventuale presentazione del ricorso amministrativo, la tempestività del ricorso giudiziario; ed inoltre il profilo dell'interesse ad agire dovrà, dal giudice, essere valutato nella prospettiva dell'utilità dell'accertamento medico richiesto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto soggettivo sostanziale di cui l'istante si afferma titolare; utilità che potrebbe difettare ove manifestamente manchino, con una valutazione prima facie, altri presupposti della prestazione previdenziale o assistenziale in vista della quale il ricorrente domanda l'a.t.p. Solo qualora tale verifica abbia dato esito positivo e sussistano, sulla base della prospettazione effettuata dal ricorrente, i requisiti per dare ingresso all'accertamento tecnico, il giudice potrà proseguire nella procedura descritta dalla disposizione (cfr. Cass. civ., sez. VI, ord., 9 novembre 2016 n. 22721)

L'accertamento medico legale, infatti, è pur sempre richiesto in vista di una prestazione previdenziale o assistenziale, e deve rispondere pertanto ad un effettivo interesse del ricorrente, dovendo escludersi che esso possa totalmente prescindere dalla sussistenza degli ulteriori presupposti richiesti dalla legge per il riconoscimento dei diritti corrispondenti (Cass. 4 maggio 2015 n. 8878).

Tanto premesso, nel caso di specie l'Inps ha eccepito il difetto di corrispondenza tra l'oggetto del ricorso per atp e le conclusioni rassegnate dal ctu.

Pacifico ed incontestato essendo, invero, tra le parti che il ricorso ex art. 445 bis cpc era stato presentato per la verifica della sussistenza delle condizioni legittimanti il riconoscimento in capo al minore Trotta Francesco dello status di portatore di handicap con connotazione di gravità ex art. 3 comma 3 legge 104, il ctu nominato ha concluso per l'insussistenza di tali condizioni – riconoscendo, come già avvenuto in sede amministrativa, il mero beneficio di cui all'art. 3 comma 1 legge 104/92 – ed ha aggiunto che sussistono i presupposti per l'indennità di frequenza (cfr. perizia in atti).

Trattasi di valutazione irricevibile, non richiesta all'atto del conferimento dell'incarico peritale poiché, a monte, non è stata presentata nel ricorso ex art. 445 bis cpc alcuna domanda in tal senso.



Condivisibile appare, pertanto, la dichiarazione di dissenso che l'Inps ha formulato al fine di evitare l'emissione del decreto di omologa.

Conseguentemente la opposizione proposta dall'I.N.P.S. va accolta, con la conseguenza che la domanda di riconoscimento in capo il minore Trotta Francesco dello status di portatore di handicap ex art. 3 comma 3 legge 104/92 deve essere rigettata per difetto del requisito sanitario.

La parte resistente va tenuta indenne dal pagamento delle spese processuali, atteso il tenore della dichiarazione resa ex art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di consulenza tecnica di ufficio si pongono, quindi, a carico dell'INPS.

P.Q.M.

1. accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara insussistenti i presupposti per la fruizione dello status di portatore di handicap ex art. 3 comma 3 legge 104/92 da parte del minore Trotta Francesco;
2. dichiara la parte resistente non tenuta alla refusione delle spese processuali;
3. liquida con separato decreto le spese di CTU che pone definitivamente a carico dell'Inps.

Aversa 8.4.2019

IL GL

Ida Ponticelli

